

Disciplinare di gara

Procedura aperta telematica, per l'affidamento, in regime di accordo quadro, dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica, della conduzione degli impianti tecnologici, compreso il ruolo di terzo responsabile, dell'assistenza e presidio durante le manifestazioni sportive e/o eventi, nonché dei lavori manutentivi straordinari, presso lo Stadio Olimpico di Roma.

R.A. 131/22/PA

CIG: 9351767A41

CUP: J81G22000230005

DISCIPLINARE DI GARA	4
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3 IDENTIFICAZIONE	9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA' DI SUPPORTO	11
2.1 Documenti di gara.....	11
2.2 Chiarimenti.....	11
2.3 Comunicazioni.....	12
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	13
3.1 Durata	17
3.2 Opzioni e rinnovi.....	17
3.3 REVISIONE PREZZI	19
3.4 LAVORAZIONI - CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE	19
3.5 DUVRI E PSC.....	20
3.6 CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	21
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	21
5. REQUISITI GENERALI	23
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	25
6.1 REQUISITI.....	26
6.2 Requisiti di idoneità	26
6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria	26
6.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale	28
6.5 Requisiti di ESECUZIONE	30
6.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	30
6.7 Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili	34
7. AVVALIMENTO.....	35
8. SUBAPPALTO.....	36
9. GARANZIA PROVVISORIA	37
10. SOPRALLUOGO	41
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	42
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	42
12.1 Regole per la presentazione dell'OFFERTA	43
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	45
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	46
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	47
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	51

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	52
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	52
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	53
15. OFFERTA TECNICA	54
16. OFFERTA ECONOMICA	58
17. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE	60
18. MODIFICHE ALLA PROCEDURA	61
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	61
19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	62
19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	67
19.3 Metodo DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	70
19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	70
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	71
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	71
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	72
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	73
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	74
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	74
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	82
27. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	82
29. ACCESSO AGLI ATTI	84
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	84
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	84

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN REGIME DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE E TECNOLOGICA, DELLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, COMPRESO IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, DELL’ASSISTENZA E PRESIDIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E/O EVENTI, NONCHÉ DEI LAVORI MANUTENTIVI STRAORDINARI, PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI ROMA.

PREMESSE

Con determina a contrarre n.124 dell’8 agosto 2022, Sport e salute S.p.A. (di seguito anche “Stazione appaltante”), ha deliberato di affidare ad un unico operatore economico, tramite Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.50/2016, i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica, la conduzione degli impianti tecnologici, compreso il ruolo di terzo responsabile, l’assistenza e presidio durante le manifestazioni sportive e/o eventi, nonché l’esecuzione dei lavori manutentivi straordinari, presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche “Codice”), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche “Piattaforma” o “Portale fornitori”) accessibile all’indirizzo <https://fornitori.sportosalute.eu>, e gestito dalla società Bravosolution Italia S.p.A. (di seguito anche “Gestore del sistema”) e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Il Gestore del sistema, oltre a fornire supporto tecnico alla Stazione appaltate, è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La gara viene espletata mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (di seguito anche “RDO on line”) come meglio specificato al successivo paragrafo 12 (“Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”).

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all'interno del Portale fornitori nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte" (di seguito anche "Istruzioni operative") allegate al presente Disciplinare.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 28, 34, 44, 52, 54, 58, 60 e 95 del Codice, nonché art. 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 (di seguito anche "Decreto semplificazioni").

Con l'operatore economico aggiudicatario della procedura verrà stipulato un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54, comma 3, del Codice, entro i limiti delle condizioni fissate dallo stesso. A seguito della stipula dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante emetterà per le prestazioni a chiamata i "contratti esecutivi" corrispondenti ad ordinativi di servizio.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni (servizi e lavori) è Roma [codice NUTS ITI43].

CIG (Codice Identificativo Gara): **9351767A41**

Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP): **J81G22000230005**

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del Codice, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (di seguito anche solo "RPA") è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Funzione "Procurement".

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l'Arch. Marco Ducci - Direzione Spazio Sport – Ingegneria e Direzione Tecnica.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, a norma dell'art. 101 del Codice e come previsto dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 07/03/2018, n. 49, Titolo III, è il Geom. Stefano Craia.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche "Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature"), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale" (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale fornitori) e "Istruzioni operative".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle domande delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione nelle sezioni dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale" (sottoscritto in fase di richiesta di iscrizione al Portale fornitori) e "Istruzioni operative", che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati, e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Portale fornitori o le comunicazioni attraverso il Sistema.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale" (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale fornitori) e "Istruzioni operative", che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) possedere la dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:
<https://fornitori.sportesalute.eu/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

È onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del Portale fornitori;
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul Portale fornitori restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso devono essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

E' necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il Gestore del sistema e la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario avviare e completare la procedura di abilitazione al Portale fornitori seguendo le indicazioni riportate nel documento "Guida all'abilitazione" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

In fase di registrazione l'utente deve indicare una UserID. A seguito della registrazione verrà inviato all'indirizzo PEC indicato dall'utente una password che deve essere modificata al primo accesso per ragioni di sicurezza.

UserID e password rappresentano le chiavi di accesso a mezzo delle quali l'operatore economico verrà identificato all'interno del sistema.

Il processo di abilitazione si intenderà concluso a seguito dell'attivazione da parte del Servizio Assistenza Fornitori delle chiavi di accesso.

La richiesta di abilitazione deve concludersi entro il termine indicato nel documento "Scadenze".

Oltre tale data l'attivazione delle chiavi di accesso non può essere garantita.

Qualora entro 24 h dal completamento della procedura, non si riceva l'e-mail di conferma avvenuta attivazione, è necessario contattare il Servizio Assistenza Fornitori ai recapiti di seguito indicati.

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso.

Il soggetto che fosse eventualmente già abilitato al Portale fornitori non deve richiedere una nuova abilitazione fatta salva la facoltà di contattare il Servizio Assistenza Fornitori (ai recapiti di seguito indicati) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (User ID e Password).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate:

- contattando telefonicamente il Servizio Assistenza Fornitori, al numero indicato nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori;

ovvero, in alternativa:

- utilizzando il web form "Richiedi assistenza on line", presente nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori.

In caso di partecipazione come:

- Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di retisti;
- Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice;
- Consorzio ordinario,

deve essere:

- la mandataria, in caso di Raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo)/GEIE costituendo/Aggregazione di retisti;
- l'impresa assimilata alla mandataria, in caso di Consorzio ordinario costituendo;
- il Consorzio stesso, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice nonché Consorzio ordinario costituito,

l'unico soggetto abilitato ad utilizzare la Piattaforma e ad operare, per la procedura di gara, attraverso la medesima e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimento, a ricevere tutte le comunicazioni riferite alla presente procedura di gara (ivi comprese le risposte ai quesiti pervenuti), a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta, laddove richiesto, da tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA' DI SUPPORTO

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
 - Scadenze;
 - DGUE "Documento di gara unico europeo";
 - Allegato A "Domanda di partecipazione";
 - Allegato B "Dichiarazione relativa ai familiari conviventi";
 - Allegato C "Dichiarazione di avvalimento";
 - Allegato D "Modulo offerta economica";
 - Allegato E "Dichiarazione di avvenuto sopralluogo";
- 3) Capitolato speciale d'appalto e relativa appendice;
- 4) Allegati al Capitolato n. 1, 2, 3, 4, 5;
- 5) Elenco del Personale attualmente impiegato;
- 6) Schema di contratto;
- 7) DUVRI

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica:

- all'interno dell'area "Società Trasparente" del sito istituzione della Stazione appaltante (www.sportesalute.eu), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all'interno dell'area "Bandi e Avvisi in corso" del Portale fornitori;
- all'interno dell'area "Allegati" della RDO on line per i soli soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line.

Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche al Bando di gara e alla restante documentazione sopra elencata nonché le risposte ai chiarimenti richiesti dai soggetti interessati.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine indicato nel documento "Scadenze", in via telematica

attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (Messaggistica della RDO on line) previo completamento della procedura di abilitazione al Portale fornitori e successiva attivazione delle chiavi di accesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte:

- all'interno dell'area "Società Trasparente" del sito istituzione della Stazione appaltante (www.sportesalute.eu), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all'interno dell'area "Bandi e Avvisi in corso" del Portale fornitori;
- all'interno dell'area "Allegati" della RDO on line per i soli soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente le aree sopra indicate.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti oltre il termine ultimo indicato per la presentazione degli stessi.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o comunque con modalità diverse da quelle sopra descritte.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'area "Messaggistica" della RDO on line. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line una segnalazione di avviso.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di registrazione al Portale fornitori, l'indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ("domicilio digitale speciale").

L'operatore economico, con l'accesso alla RDO on line, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;
- h) al sorteggio di cui al successivo paragrafo 23 ("Valutazione delle offerte"),

avvengono utilizzando il domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, Aggregazioni di retisti o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale speciale presso il mandatario/capofila (o Consorzio, nel caso di Consorzio ordinario costituito) al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

E' onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento, in regime di accordo quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, di tutte le attività inerenti i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica, conduzione degli impianti tecnologici, compreso il ruolo di terzo responsabile, assistenza e presidio durante le manifestazioni sportive e/o eventi, nonché esecuzione dei lavori manutentivi straordinari, presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Tutte le tipologie di interventi da eseguire nonché le modalità esecutive sono descritte nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati.

Il principale obiettivo della Stazione Appaltante consiste nella gestione e nel mantenimento in efficienza dell'impianto sportivo.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 1 e 9, del Codice, l'appalto è qualificato come un appalto misto di servizi e lavori con prevalenza economica e funzionale dei servizi.

In conformità al Capitolato Speciale d'Appalto, sono altresì compresi nel contratto tutte le attività, nonché ogni altro intervento, prestazione od onere necessario, anche ove non espressamente indicati o previsti negli elaborati tecnici, comunque funzionali alla perfetta esecuzione dello stesso.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto l'esigenza della Stazione appaltante è di ottenere la gestione unitaria e coordinata dell'impianto sportivo (facente parte di un unico complesso immobiliare e impiantistico) sotto il profilo della gestione, conduzione, manutenzione, monitoraggio, gestione e aggiornamento dell'anagrafica su piattaforma informatica, nonché di assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione ed il contenimento dei costi mediante economie di scala.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura è così suddivisa:

n.	Descrizione	CPV	Principale Prevalente (P) Secondaria Scorporabile (S)	Importo €
1.	Servizi di manutenzione tecnologica, della conduzione degli impianti tecnologici, dell'assistenza e presidio durante le manifestazioni sportive e/o eventi (a canone)	50700000-2	P	2.686.608,47
2.	Servizi di manutenzione edile, dell'assistenza e presidio durante le manifestazioni sportive e/o eventi (a canone)	50700000-2	S	1.052.289,74
3.	Servizi per l'assunzione del Ruolo di Terzo Responsabile (a canone)	50720000-8	S	21.000,00
4.	Lavori extra-canone Impianti Tecnologici (a misura)	45453000-7	P	1.500.000,00
5.	Lavori extra-canone Edili (a misura)	45262522-6	S	1.350.000,00
	<i>A) Importo totale soggetto a ribasso</i>			<i>3.759.898,21</i>
	<i>B) Importi max spesa</i>			<i>2.850.000,00</i>
	<i>C) Oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso)</i>			<i>41.160,00</i>
	<i>D) Costi destinati all'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso)</i>			<i>100.000,00</i>
A)+ B) + C) + D) Importo massimo di spesa				€ 6.751.058,21

Il valore massimo dell'accordo quadro è stimato in € 6.751.058,21, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e comprensivo degli oneri di sicurezza da rischi da interferenze e dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento.

Tale importo, per l'intera durata contrattuale fissata in 36 mesi, è così suddiviso:

- a)** € 3.738.898,21+IVA, soggetto a ribasso in sede di gara, quale corrispettivo a canone per l'assistenza tecnica giornaliera finalizzata alla conduzione degli impianti tecnologici, manutenzione ordinaria (tecnologica), assistenza e presidio durante le manifestazioni sportive e/o eventi e rilevazione e ripristino dei danni derivanti da atti vandalici (tecnologico ed edile), come calcolato e indicato al paragrafo 5 del Capitolato;
- b)** € 1.500.000,00+IVA, quale importo massimo di spesa raggiungibile, non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante, per la contabilizzazione della manutenzione tecnologica extra-canone, nonché degli eventuali interventi straordinari finalizzati all'esecuzione di modifiche sostanziali agli impianti tecnologici esistenti, di interventi ad essi correlati o inerenti implementazioni delle funzionalità che la Stazione appaltante riterrà utile eseguire;
- c)** € 1.350.000,00+IVA, quale importo massimo di spesa raggiungibile, non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante, per la contabilizzazione della manutenzione edile extra-canone.

Le attività extra-canone di cui alle lettere b) e c) verranno richieste ed attivate dalla Stazione Appaltante, in base a concrete esigenze che la stessa dovrà soddisfare in vigenza dell'accordo quadro.

Gli interventi da eseguirsi a chiamata, a seguito di richiesta da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, saranno gestiti attraverso specifici ordini di servizio, aventi valore di contratti esecutivi dell'accordo quadro.

Gli importi corrispondono al valore del massimale contrattuale previsto per tali prestazioni, non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante.

Si precisa, infatti, che detti importi sono da considerare come somme a disposizione (plafond) per pagare le prestazioni, non prevedibili, effettivamente e regolarmente eseguite su richiesta.

La Stazione appaltante non assume, pertanto, alcun obbligo in ordine al raggiungimento di tali importi massimi di spesa, in quanto si tratta di importi stimati e, quindi, meramente presuntivi ai sensi dell'art. 35 del Codice. Né tantomeno sussiste alcun obbligo a garantire all'aggiudicatario prestazioni minime contrattuali.

L'operatore economico aggiudicatario avrà diritto unicamente ai compensi effettivamente maturati per le attività rese, né potrà avanzare pretese o diritti in caso di mancato raggiungimento al termine del contratto di tali importi massimi di spesa.

- d)** 21.000,00+IVA, soggetto a ribasso in sede di gara, quale corrispettivo a canone per l'attività di assunzione del ruolo di "Terzo Responsabile", nell'ambito del servizio di conduzione e manutenzione, ai sensi del D.Lgs192/2005 e DPR 74/2013, di tutte le

centrali termiche, gruppi frigoriferi e pompe di calore installate presso il complesso sportivo oggetto del contratto;

- e) € 41.160,00+IVA, non soggetti a ribasso, quali costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze che scaturiscono dal DUVRI di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/08 da compensare a misura;
- f) € 100.000,00+IVA, non soggetti a ribasso, quali costi per l'attuazione di eventuali piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., connessi agli interventi di manutenzione straordinaria (extra canone), da compensare con corrispettivo a misura. Detti oneri saranno quantificati di volta in volta, qualora se ne verificano i presupposti, in sede di affidamento del singolo intervento.

Il contratto verrà stipulato con corrispettivo in parte "a corpo" e in parte "a misura" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. dddd) e eeee), 59, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010.

Le prestazioni a chiamata di cui alle precedenti lettere b) e c), saranno contabilizzate a "misura", e/o "a corpo" per opere compiute, e comunque nel limite massimo di spesa stimato presuntivamente per tali attività.

Le prestazioni di cui alle precedenti lettere a) e d), saranno compensate attraverso un canone, determinato con cadenza trimestrale, al netto del ribasso offerto sugli importi a base di gara.

Gli importi massimi di spesa e i corrispettivi sopra indicati devono intendersi comprensivi di tutte le attività, nonché ogni altro intervento, prestazione od onere necessario, anche ove non espressamente indicati o previsti negli elaborati tecnici, comunque funzionali all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato, fermi restando, ove compatibili e/o migliorativi per la Stazione Appaltante gli impegni assunti dall'operatore economico con la presentazione dell'offerta in sede di gara.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative ed aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

Si evidenzia, altresì, che l'eventuale risparmio conseguito dalla Stazione Appaltante rispetto alle attività remunerate a canone di cui ai punti a) e d), derivante dal ribasso offerto in sede di gara, andrà a incrementare il valore del plafond previsto per le attività extra-canone con corrispettivo a misura di cui ai punti b) e c).

Pertanto, con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato un Accordo quadro pari all'importo massimo sopra indicato di € 6.751.058,21+IVA.

A seguito della stipula dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante emetterà per le prestazioni a chiamata i singoli "contratti esecutivi" corrispondenti ad ordinativi di servizio, in cui verranno indicate le attività richieste ed il relativo importo.

Con l'emissione di detti Ordini di Servizio, attuativi dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante, pertanto, assume un impegno giuridicamente rilevante.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo stimato per i servizi a canone di cui alla precedente lettera a) comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 785.416,92 calcolati sulla base del costo medio orario stabilito nel Prezzario DEI – Nuove Costruzioni - 1° semestre 2022.

L'appalto è finanziato con i fondi di Bilancio della Stazione Appaltante. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto

Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, anche eventualmente rinnovato, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

3.1 DURATA

La durata dell'accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è stabilita in 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio delle prestazioni.

Oltre ai canoni per le attività di cui alle lettere a) e d) del precedente paragrafo 3, la Stazione Appaltante, durante la vigenza contrattuale, emetterà singoli ordinativi di servizio, aventi valore di contratti esecutivi, per le attività extra-canone di cui al precedente paragrafo 3, lettere b) e c), fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa indicato nella stessa lettera.

Qualora alla scadenza del contratto non sarà stato raggiunto l'importo massimo di spesa, non impegnativo e vincolante di cui alle lettere b) e c), le Parti potranno concordare un'eventuale proroga del contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi, purché ci sia disponibilità economica per garantire anche le attività di cui alle lettere a) e d).

L'operatore economico aggiudicatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui gli importi massimi di spesa di cui alle lettere b) e c) non vengano raggiunti.

Le prestazioni inerenti tutti gli ordini di servizio emessi, potranno essere rese, nel rispetto delle tempistiche indicate nei richiamati ordini, ove ritenuto funzionale alla realizzazione degli interventi e nei limiti strettamente necessari per concludere le prestazioni, anche se la loro durata dovesse superare il termine contrattuale e senza che, in questo caso, l'operatore economico aggiudicatario possa richiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante medesima qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo massimo stimato di € 2.250.352,74, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di

legge, comprensivo dei costi sicurezza per rischi da interferenza e costi destinati all'attuazione di eventuali piani di sicurezza e coordinamento, di cui:

- € 1.246.299,40+IVA, soggetto a ribasso d'asta, quale corrispettivo per la contabilizzazione delle prestazioni di cui al precedente art.3 lett.a);
- € 500.000,00+IVA, quale plafond massimo di spesa raggiungibile, non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante, per la contabilizzazione degli interventi extra - canone di cui al precedente art.3 lett.b);
- € 450.000,00+IVA, quale plafond massimo di spesa raggiungibile, non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante, per la contabilizzazione degli interventi extra - canone di cui al precedente art.3 lett.c);
- € 7.000,00+IVA, soggetto a ribasso d'asta, quale corrispettivo per la contabilizzazione delle attività di cui al precedente art.3 lett .c)
- € 13.720,00+IVA, non soggetti a ribasso, quali costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso;
- 33.333,33+IVA, non soggetti a ribasso, quali costi per l'attuazione di eventuali piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'aggiudicatario, mediante lo strumento della messaggistica della RDO on line, almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto.

In caso di rinnovo, l'aggiudicatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa pena la risoluzione del contratto.

Il Contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, nel caso di revisione dei prezzi di cui all'art.15 dello Schema di contratto.

Ai sensi dell'art.106, comma 11, del Codice, la durata dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione, fermo il limite di cui all'articolo 54, comma 1, del Codice, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. Tale previsione trova fondamento nella necessità di assicurare la continuità delle prestazioni anche nelle more dell'individuazione di un nuovo aggiudicatario. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e dei costi destinati all'attuazione di eventuali piani di sicurezza e coordinamento, è pari ad € 9.001.410,95, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

Importo complessivo massimo per la durata di 36 mesi	Importo per, eventuale, rinnovo di 12 mesi	Valore globale stimato dell'appalto
€ 6.751.058,21	€ 2.250.352,74	€ 9.001.410,95

3.3 REVISIONE PREZZI

I canoni relativi alle prestazioni periodiche dovuti all'operatore economico aggiudicatario rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, decorsi i quali, al ricorrere dei presupposti di legge e su richiesta del Fornitore, la Stazione Appaltante potrà procedere alla revisione dei prezzi, secondo quanto previsto all'art.15 dello Schema di contratto in conformità a quanto previsto dall'articolo 29 del D.L. 4/2022 e s.m.i. (*c.d. decreto Sostegni ter*) e s.m.i. convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'operatore economico una sola volta per ciascuna annualità.

3.4 LAVORAZIONI - CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE

Gli interventi commissionabili nell'ambito della presente procedura che attengono alla manutenzione extra canone, sono riconducibili, anche ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, alle categorie di seguito indicate, ai sensi dell'art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (per la parte non abrogata dal Codice) e in conformità all'allegato "A" al citato D.P.R, così come modificato dall'art.12 della Legge n. 80 del 2014, nonché alle disposizioni del D.M. 22 agosto 2017, n.154 e del D.M. 10 novembre 2016 n. 248:

n	Lavorazioni	Categorie SOA D.P.R. 207/2010	Classifica	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile/non subappaltabile/SIOS	Importo €
1	Impianti tecnologici	OG11	III - bis	Prevalente	S.I.O.S, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile	€ 1.500.000,00
2	Opere edili	OG1	III - bis	Scorporabile	a qualificazione obbligatoria, anche totalmente subappaltabile	€ 1.350.000,00
TOTALE						€ 2.850.000,00

Non potendo prevedere né il numero né la tipologia degli interventi ascrivibili a ciascuna delle suindicate categorie e tenuto conto che i corrispettivi per ciascuna di esse sono stati determinati sulla base dello storico, gli importi riportati nel precedente prospetto devono intendersi come presunti ed eventuali variazioni non potranno costituire per l'operatore economico aggiudicatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (*cd riclassificazione*). Le imprese raggruppate possono beneficiare dell'incremento nei limiti ed alle condizioni indicate al successivo paragrafo 6.3 del presente disciplinare.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- A. le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG11 rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, c.d. "SIOS" ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 10 novembre 2016, n.248.
- B. le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG1, catalogate dalla normativa vigente come "a qualificazione obbligatoria", di cui all'art. 12 comma 2 lett. b) della Legge 80/2014, sono eseguibili direttamente dall'operatore economico aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.

L'operatore economico concorrente privo del requisito di qualificazione nella categoria e nella classifica di riferimento, pena l'esclusione, è tenuto a costituire un R.T.I. di tipo verticale con mandante qualificata o, in alternativa, dichiarare l'intenzione di subappaltare, in tutto o in parte, tali lavorazioni ad operatore qualificato (c.d. subappalto "qualificante" o "necessario"), fermo restando che, ai sensi dell'art. 92, comma 1, secondo periodo, del D.P.R.207/2010, dovrà possedere i requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente in una classifica adeguata a coprire anche l'importo di tali lavorazioni subappaltate.

La mancata presentazione della dichiarazione di ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico carente in tutto o in parte dei requisiti non è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio e costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara.

Si evidenzia, altresì, che :

- per le lavorazioni di tipo impiantistico che compongono la OG11, comprese le attività relative al ruolo di "Terzo Responsabile", dedotte in contratto, vige inoltre l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 in relazione alla specifica tipologia di impianto che essi dovranno realizzare. Il possesso dell'abilitazione di cui al D.M.37/2008, che costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara, dovrà essere comprovato, dall'operatore economico aggiudicatario in fase esecutiva.

3.5 DUVRI E PSC

Gli oneri della sicurezza che saranno riconosciuti all'operatore economico aggiudicatario per lo svolgimento delle attività manutentive, sono connessi ai costi che scaturiscono dal "Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/08,

allegato al presente disciplinare. I rischi valutati sono, pertanto, quelli determinati dalle interferenze fra le attività presenti nell'impianto oggetto dell'appalto, in cui verrà espletato il servizio ed i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Come indicato dal D.U.V.R.I., i costi per l'eliminazione/riduzione rischi da lavorazioni interferenziali sono pari a € 41.160,00.

Resta comunque onere dell'operatore economico aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, rientranti nel titolo IV del D.lgs. 81/2008, ai fini della loro esecuzione, qualora vi siano interferenze lavorative per la presenza di subappalti o di altri appalti di lavori, la Stazione appaltante provvederà alla nomina di un Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ed alla redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), comprensivo della stima dei costi per la sicurezza come specificato all'Allegato XV al D.Lgs.81/08 e s.m.i. e l'impresa è obbligata alla redazione di un POS (piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, del D.lgs. 81/2008.

3.6 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi dell'art. 34 del Codice, il presente appalto contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP).

Tale contributo è realizzato adottando i criteri ambientali minimi (di seguito CAM), di cui all'Allegato 2 al D.M. 11 ottobre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, "Criteri Ambientali Minimi per affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", e all'Allegato 1 al D.M. 7 marzo 2012 (*Servizi energetici per gli edifici*), pubblicato in G.U. Serie Generale. n.74 del 28 marzo 2012.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Si precisa altresì che ai Consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del Codice, nella parte

in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di retisti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In alternativa i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta (nell'Allegato A "Domanda di partecipazione e dichiarazione unica"), i consorziati per i quali concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le Aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per il mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'Aggregazione di retisti partecipa nella forma del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario oppure di una Aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'Impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in Raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, si applicano gli artt. 45, comma 1, 49, 83, comma 3, e 86, commi 2 e 3, e 90 comma 8 del Codice, nonché – ai sensi dell'art. 216, comma 14, del Codice – l'art. 62 del D.P.R. 207/2010.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c) della L. 17 gennaio 2021, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare all'interno del DGUE, esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a 35.000 Euro.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto comma 5.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), del Codice, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del Codice;
 - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
 - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;

- ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando.

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del Codice, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n.6:
 - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma utilizzando la messaggistica della RDO on line.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare

6.1 REQUISITI

Ai sensi di quanto disposto dall'art.28, comma 1, ultimo periodo, del Codice ciascun Operatore Economico, ai fini della partecipazione alla gara, dovrà risultare qualificato contestualmente per ciascuna delle due componenti prestazionali oggetto dell'appalto, e pertanto possedere i requisiti di qualificazione e capacità correlate ad ogni singola prestazione, prevista dal contratto.

In relazione a quanto sopra esposto, nonché tenuto conto degli orientamenti espressi in merito dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, V sez. 7 agosto 2017, n.3918) e dall'ANAC (delibera n.332/2016), ai fini della partecipazione alla presente procedura sono stati individuati, a titolo di requisiti di partecipazione, sia la dimostrazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per l'erogazione dei servizi oggetto di gara sia il possesso della qualificazione SOA nelle categorie e classifiche corrispondenti alla natura e all'importo dei lavori da eseguire.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **[Esclusivamente per i soggetti che hanno una forma giuridica per la quale è richiesta l'iscrizione nel Registro nelle Imprese o Albo delle Imprese artigiane] Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per tutte le attività coerenti a quelle oggetto del presente appalto.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

SERVIZI

- a) **Fatturato specifico medio annuo**

a1 nel settore di attività oggetto della prestazione principale relativa alle prestazioni a canone, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovvero sia approvati, non inferiore ad € 895.000,00, IVA esclusa.

Il settore di attività è la “manutenzione impianti tecnologici”.

Il fatturato specifico richiesto può essere stato conseguito dagli operatori economici nello svolgimento di qualsiasi tipo di attività di manutenzione (ordinaria, straordinaria, presidio ecc.) su qualsiasi tipo di impianto tecnologico oggetto del contratto da affidare.

a2 nel settore di attività oggetto della prestazione secondaria relativa alle prestazioni a canone, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore ad € 350.000,00, IVA esclusa.

Il settore di attività è la “manutenzione edile”.

Gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle offerte.

Tali requisiti sono richiesti a garanzia della solidità ed affidabilità dell'operatore che andrà a stipulare il contratto e costituisce un indicatore idoneo dell'esperienza nello specifico settore. Più precisamente, vista la dimensione dell'appalto e la specificità della tipologia delle prestazioni da eseguire, la Stazione Appaltante ha ritenuto necessario il requisito di fatturato specifico medio annuo, al fine di selezionare soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto (anche in termini di durata contrattuale) nonché di capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi erogati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'Impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato corredati della nota integrativa;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal

committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

SERVIZI

a) Esecuzione nell'ultimo triennio delle seguenti prestazioni analoghe

Il concorrente deve aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio almeno n.1 (uno) contratto di durata pluriennale avente ad oggetto la conduzione e manutenzione di impianti tecnologici, corredata di lavori manutentivi straordinari, espletata presso una struttura pubblica o privata con un'affluenza di utenza (persone e/o pubblico) media settimanale non inferiore a n° 10.000 uomo/settimana, per un importo annuo pari ad almeno € 350.000,00+IVA.

Il servizio deve riferirsi ad un unico contratto. Saranno considerati come un unico contratto, anche più contratti eseguiti contestualmente nei confronti del medesimo committente, ovvero più contratti prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente i servizi resi dall'appaltatore.

Per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.

Ai fini della dimostrazione e della valutazione del requisito, dovranno essere prese in considerazione le prestazioni iniziate ed ultimate nel periodo indicato, ovvero la parte di esse ultimata nel periodo stesso, per quelle iniziate in epoca precedente, ovvero la sola parte effettuata nel caso di contratto in corso di esecuzione al termine del periodo.

Ai fini della dimostrazione del possesso del presente requisito di capacità tecnico-professionale, in caso di contratto misto – di manutenzione di impianti tecnici e di manutenzione edile – l'operatore economico concorrente dovrà provare che il corrispettivo imputabile alla quota di manutenzione degli impianti tecnici del contratto non sia inferiore all'importo sopra richiesto.

Qualora il servizio indicato sia stato eseguito all'interno di Raggruppamenti Temporanei, dovrà essere indicata la quota parte percentuale di detto servizio eseguita dal concorrente.

Considerato che lo scopo della Stazione Appaltante è quello di conoscere se l'operatore economico concorrente ha lavorato in condizioni di elevata presenza di pubblico/utenza su una sola struttura/immobile, non sarà considerata valida l'attestazione rilasciata dalla committenza che riguardi un unico contratto di manutenzione relativa a più sedi di intervento.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificato rilasciato dall'amministrazione/ente contraente, con indicazione dell'oggetto da cui sia possibile evincere le prestazioni eseguite, dell'importo, del periodo di esecuzione, dell'affluenza di pubblico/utenza relativa al contratto in questione;
- contratto stipulato con l'amministrazione pubblica, completo di copia delle fatture quietanzate che riportino nella causale in modo inequivoco il riferimento alle attività di manutenzione impianti eseguite e che siano chiaramente riconducibili al contratto eseguito ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazione rilasciata dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto da cui sia possibile evincere le prestazioni eseguite, dell'importo, del periodo di esecuzione, dell'affluenza di pubblico/utenza relativa al contratto in questione;
- contratto stipulato con privato, completo di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

LAVORI

- b)** ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nelle categorie e classifiche adeguate alle lavorazioni in appalto di cui al paragrafo 3.4, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al citato D.P.R. così come modificato dall'art.12 della Legge n. 80/2014.

L'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R.207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il presente requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.

La comprova del requisito è fornita mediante Attestazione di Qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA).

Stante il disposto dell'art. 28 del Codice, le imprese singole prive del requisito per l'esecuzione dei lavori, per partecipare alla gara, devono riunirsi in RTI di tipo verticale con soggetto in possesso del requisito speciale.

Gli operatori economici legittimamente privi di attestazione SOA ovvero stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, capo II del D.P.R. n.

207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 45 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

Si precisa che la certificazione SOA e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010. L'operatore economico concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

L'operatore economico concorrente la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sarà ammesso qualora dimostri di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Il concorrente in tal caso dovrà allegare alla documentazione di gara copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, il concorrente dovrà dimostrare di aver conseguito, prima della scadenza di detto termine, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA.

6.5 REQUISITI DI ESECUZIONE

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire, entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, del Codice, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa, la disponibilità (proprietà, affitto o altro titolo) di almeno una sede operativa stabilmente funzionante nel territorio del comune di Roma, comprensiva di magazzino ad uso ricambi per il pronto intervento.

6.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Per la partecipazione alla gara, i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure un'Aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i Raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, il raggruppamento temporaneo specifica in sede di domanda di partecipazione, le parti di servizio e/o di lavori che ciascuna impresa intende assumere, al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica sulla serietà ed affidabilità dell'offerta in relazione all'oggetto e all'entità delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

I requisiti generali di cui al paragrafo 5 ("Requisiti generali") devono essere posseduti:

- a) [Nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo/GEIE costituendo/Consorzio ordinario costituendo] da ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento/GEIE/Consorzio;
- b) [Nel caso di GEIE costituito] dal GEIE e da ciascuno degli operatori economici partecipanti al GEIE;
- c) [Nel caso di Consorzio ordinario costituito] dal Consorzio e da ciascuno degli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- d) [Nel caso di Aggregazione di retisti] da ciascun componente dell'Aggregazione nonché dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.2 ("Requisiti di idoneità") lettera a) deve essere posseduto:

- a) Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE/Consorzio ordinario] da ciascun componente del Raggruppamento/GEIE/Consorzio nonché dal GEIE/Consorzio ordinario medesimo (se costituiti):
 - [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE]
 - i. [Prestazione principale] dalla mandataria e dal GEIE medesimo (se costituito);
 - ii. [Prestazione secondaria] dalle mandanti e dal GEIE medesimo (se costituito);
 - [Nel caso di Consorzio ordinario]
 - i. [Prestazione principale] dall'Impresa assimilata alla mandataria e dal Consorzio medesimo (se costituito);
 - ii. [Prestazione secondaria] da tutte le altre consorziate e dal Consorzio medesimo (se costituito);

- b) [Nel caso di Aggregazione di retisti] da ciascun componente dell'Aggregazione di retisti nonché dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Coerentemente con quanto sopra stabilito al precedente paragrafo 3, l'oggetto principale del presente affidamento è costituito da servizi.

I requisiti relativi al fatturato specifico di cui al paragrafo 6.3 ("Requisiti di capacità economico e finanziaria"), lettere a.1) e a.2), dovranno essere soddisfatti dal Raggruppamento temporaneo orizzontale/Consorzio ordinario nel suo complesso.

In caso di Raggruppamento temporaneo verticale, il requisito relativo al fatturato specifico di cui al paragrafo 6.3 ("Requisiti di capacità economico e finanziaria") lettera a.1), relativo alla prestazione principale, deve essere soddisfatto dall'Impresa che esegue la prestazione principale; il fatturato specifico relativo alla prestazione secondaria deve essere soddisfatto dalle mandanti esecutrici/ConSORZiate.

Nel Raggruppamento misto si applica la regola del Raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che saranno eseguite in Raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito del servizio di punta di cui al precedente paragrafo 6.4 ("Requisiti di capacità tecnica e professionale"), lettera a) deve essere posseduto per intero dall'impresa che esegue la prestazione principale.

I requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnico-professionale (SOA) di cui al paragrafo 6.4 lettera b):

- I. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE di cui all'art.45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, **di tipo orizzontale** ai sensi dell'articolo 48, comma 1, secondo periodo, dello stesso Codice, devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante.

Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere interamente posseduti dal raggruppamento di imprese e, cumulativamente, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario pro quota, in base alla quota di esecuzione a ciascuno di essi affidata e indicata in sede di gara; ciò, in considerazione del fatto che la singola impresa deve essere qualificata ad eseguire la porzione di lavori che ha dichiarato, in sede di partecipazione alla gara, di impegnarsi a svolgere.

Ai sensi dell'art.61, comma 2, del DPR 207/2010 e s.m.i., nel caso di imprese raggruppate o consorziate, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che

quest'ultima sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

- II. nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, **di tipo verticale** ai sensi dell'articolo 48, comma 1, primo periodo e dell'articolo 92, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, devono essere posseduti dall'impresa che eseguirà i lavori nella categoria prevalente e per il relativo importo; mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria di lavori che intende assumere.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

- III. i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice.

Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale (*sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti verticali*) e che le imprese associate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale.

Nell'ambito dei sub-raggruppamenti orizzontali costituiti per la categoria prevalente e/o per la categoria scorporabile, ai fini della qualificazione, si applicano le disposizioni relative ai RTI di tipo orizzontali.

Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale avente ad oggetto la categoria prevalente, la mandataria del medesimo deve coincidere con la mandataria dell'intero raggruppamento che concorre per i lavori.

Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale avente ad oggetto una categoria diversa dalla prevalente, la mandataria del sub-raggruppamento può consistere anche in un soggetto diverso rispetto alla mandataria del raggruppamento concorrente.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di **tipo verticale o misto**, l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria che intende assumere.

Il requisito relativo alle attestazioni SOA deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso per ciascuna categoria, fermo restando che la percentuale di possesso delle qualificazioni da parte di ciascuna impresa non sia inferiore alla percentuale dei lavori che saranno svolti dalla medesima secondo quanto dichiarato in sede di offerta

La mancanza o l'insufficienza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si è impegnata una delle imprese raggruppate o consorziate in sede di

presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento o consorzio, a prescindere dall'entità dello scostamento e anche nel caso in cui il raggruppamento o consorzio, nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori (*Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6/2019*).

Il requisito di esecuzione, di cui al **paragrafo 6.5 ("Requisiti di esecuzione")**, deve essere posseduto:

- a) [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] da uno qualunque dei componenti del raggruppamento e dal GEIE medesimo (se costituito);
- b) [Nel caso di Consorzio ordinario] dall'Impresa assimilata alla mandataria o dal Consorzio medesimo (se costituito);
- c) [Nel caso di Aggregazione di retisti] da ciascun componente dell'Aggregazione di retisti nonché dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

6.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali di cui al paragrafo 5 ("Requisiti generali") devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al paragrafo 6.2 ("Requisiti di idoneità") lettera a), deve essere posseduto dal Consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 6.3 e 6.4, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

Il requisito di esecuzione di cui al precedente paragrafo 6.5 ("Requisiti di esecuzione") potrà essere soddisfatto dal Consorzio medesimo o da una delle Consorziate esecutrici.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai paragrafi 6.2 (“Requisiti di capacità economica e finanziaria”) e 6.3 (“Requisiti di capacità tecnica e professionale”) anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 6.1 (“Requisiti di idoneità”).

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice in combinato disposto con l'art.1, comma 2, del D.M. MIT 248/2016, per la qualificazione nella categoria di lavori OG11, l'operatore economico concorrente non potrà ricorrere all'avvalimento, pena esclusione.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 (“Requisiti generali”) nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento (Allegato C “Dichiarazione di avvalimento”) contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

In conformità a quanto prescritto all'art. 28, comma 1, del Codice la percentuale di subappalto dovrà essere rapportata in quota parte per ognuna delle prestazioni e non sull'importo totale del contratto.

Ne deriva, pertanto, che:

- con riguardo ai servizi, la prevalente esecuzione dei servizi è riservata all'aggiudicatario, trattandosi di prestazione ad alta intensità di manodopera;
- con riguardo ai lavori, le lavorazioni rientranti nella categoria OG11, dovranno essere eseguite dall'operatore economico aggiudicatario in misura prevalente e, dunque, per almeno il 51,00 %.

Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG1 sono interamente subappaltabili ad operatori qualificati. L'operatore economico che intenda fare ricorso al cd "*subappalto necessario o qualificante*" - perché carente in tutto o in parte dei requisiti relativi a detta categoria a qualificazione obbligatoria (o perché non intenda avvalersi della qualificazione in proprio) - purché qualificato per la categoria prevalente, con una classificazione corrispondente all'importo totale dei lavori - deve espressamente manifestare in sede di gara di subappaltare le lavorazioni ad un'impresa in possesso della relativa qualificazione. L'omissione della dichiarazione di subappalto determinerà l'esclusione dalla gara. Si precisa che non viene richiesta l'indicazione dei subappaltatori dei quali si intenda far ricorso in caso di aggiudicazione.

Il Ruolo di Terzo Responsabile di cui al DPR 412/93 e s.m.i., per le responsabilità assunte, non può essere delegato o subappaltato ad altri.

L'operatore economico concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi e i lavori o parti di entrambi che intende subappaltare o concedere in cottimo, con l'indicazione della relativa quota percentuale, rendendo la dichiarazione di subappalto di cui al DGUE (Parte II[^], Sezione D). In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'eventuale dichiarazione relativa al servizio/lavori che si intendono subappaltare dovrà essere resa dalla sola impresa capogruppo, mentre le imprese mandanti dovranno limitarsi, nell'apposita sezione

del DGUE (parte II lettera D), a rinviare alla dichiarazione resa dall'impresa capogruppo, confermandola ("si conferma la dichiarazione di subappalto resa dall'impresa mandataria").

A norma dell'art 105, primo periodo, comma 8, del Codice l'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato secondo la disciplina di cui all'art. 105 del Codice a cui si fa espresso rinvio. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € € **135.021,16**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante, esclusivamente con bonifico.

I dati per il bonifico sono i seguenti: Intestatario: Sport e salute S.p.A. , Istituto: Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K, IBAN

IT79K0100503309000000009000, Causale: Garanzia provvisoria per gara manutenzione tecnologica ed edile, Stadio Olimpico - Roma. R.A. 131/22/PA).

Dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove lo stesso concorrente risultasse aggiudicatario della procedura;

- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione **di garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, al solo Consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- d) avere validità per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte;
- e) prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005;
- c) duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere corredate da uno dei seguenti documenti attestanti i poteri di firma del fideiussore:

- a) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal fideiussore, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In alternativa è possibile produrre la copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005;
- b) autentica notarile sotto forma di documento informatico sottoscritto, con firma digitale del Notaio, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione

della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala (nell'Allegato A "Domanda di partecipazione e dichiarazione unica") e documenta nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 14 ("Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa").

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che questi siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

In virtù di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto semplificazioni, il sopralluogo sulle aree interessate **è obbligatorio** per consentire una concreta verifica degli impianti tecnologici e delle componenti edili in ragione dei caratteri di specialità e significatività dell'impianto sportivo sede di esecuzione delle prestazioni.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento, contattando il referente indicato nel documento "Scadenze", non oltre il termine fissato.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, Aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, Aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'Aggregazione in rete o il Consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal Consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Durante ciascun sopralluogo sarà vietato l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura di foto – cine - riproduzione (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo l'utilizzo di cellulare con videocamera attivata), pena l'interruzione del sopralluogo e ogni conseguente provvedimento inerente la riservatezza e le modalità di accesso presso i locali oggetto del sopralluogo.

In particolare, durante il sopralluogo non sarà fornito alcun chiarimento relativo né alla procedura, né alla documentazione di gara. Le uniche modalità consentite per la richiesta di chiarimenti sono, infatti, quelle disciplinate nel presente disciplinare.

Al termine di ciascun sopralluogo, l'incaricato della Stazione Appaltante timbrerà e firmerà la Dichiarazione di avvenuto sopralluogo. Una copia della Dichiarazione sarà trattenuta dall'incaricato della Stazione Appaltante.

La Dichiarazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere inserita nel sistema unitamente agli altri documenti amministrativi elencati nel successivo paragrafo 14.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021> o successiva delibera.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Le Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara".

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta, e la successiva documentazione, devono essere sottoscritte, laddove espressamente richiesto, con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per i gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R.

445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nel documento "Scadenze" ("termine fissato per la presentazione delle offerte"), a pena di irricevibilità, secondo le modalità di seguito descritte.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista (almeno 3 ore prima) onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 ("La piattaforma telematica di negoziazione").

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 25 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dal concorrente e per consentire al sistema di effettuare la verifica della validità delle firme digitali apposte sui documenti.

La Piattaforma non consente il caricamento di files con i seguenti formati: .bin, .exe, .dll, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg .

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 ("Piattaforma telematica") e nelle Istruzioni operative di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica;
- C. Offerta economica

Per partecipare alla procedura di gara sarà necessario completare le azioni di seguito descritte, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- A. richiedere l'abilitazione al Portale fornitori;

- B. effettuare l'accesso alla RDO on line riferita alla presente gara;
- C. accedere all'area "Risposta di qualifica" della RDO on line e:
 - 1) indicare la forma di partecipazione;
 - 2) inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione di cui al successivo paragrafo 14 ("Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa");
- D. accedere all'area "Risposta tecnica" della RDO on line e inserire la documentazione tecnica di cui al successivo paragrafo 15 ("Offerta tecnica");
- E. accedere all'area "Risposta economica" della RDO on line, inserire la documentazione relativa all'offerta economica di cui al successivo paragrafo 16 ("Offerta economica") e ribadire a video la propria offerta;
- F. inviare la risposta alla RDO on line.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica (all'indirizzo PEC comunicato in sede di registrazione) del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni allegate al presente disciplinare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma agli indirizzi indicati al precedente paragrafo 2.1 ("Documenti di gara").

Gli allegati al presente disciplinare sono editabili. I concorrenti devono utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento, o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate, attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line, le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) garanzia provvisoria, dichiarazione di impegno di un fideiussore e documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore;
- 4) **[Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice]** Copia delle documentazione (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte) di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 5) Certificato (Allegato E) rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Si rimanda alle FAQ in merito al funzionamento del sistema AVCpass pubblicate su www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass

Il "PASSOE" dovrà essere acquisito per tutte le singole imprese, se facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili).

- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 14.4 (“Documentazione in caso di avvalimento”);
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 14.6 (“Documentazione ulteriore per i soggetti associati”);
- 10) **Copia del certificato di attestazione di qualificazione**, rilasciato da un Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi dell'art. 84 del Codice.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del Decreto Semplificazioni.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, Aggregazione di retisti, GEIE, devono essere forniti nell’Allegato A i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna Impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, lettera b) o c) del Codice, il Consorzio indica il consorziato/le consorziate per il quale/le quali concorre alla gara. Nel caso in cui il Consorzio di cui all’art. 45, lettera c) del Codice non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziate per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui ai decreti D.M. 11 ottobre 2017 "*Criteria Ambientali Minimi per affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*", e D.M. 7 marzo 2012 (*Servizi energetici per gli edifici*);

4. di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata al successivo paragrafo 28 (“Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione”);
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente indirizzo <https://www.sportesalute.eu/societa-trasparente/modello-organizzativo-231.html> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 32 (“Trattamento dei dati personali”).
8. di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i servizi e lavori oggetto dell’appalto e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione delle medesime prestazioni;
9. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni oggetto dell’appalto; - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni oggetto di affidamento, sia sulla determinazione della propria offerta;

Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE/Consorzio/Aggregazione di retisti, devono essere fornite, nell’Allegato A “Domanda di partecipazione”, le seguenti ulteriori dichiarazioni da parte di ciascun componente:

Per i Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE non ancora costituiti

10. dichiarazione contenente:
 - a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, le categorie di lavori nonché le relative percentuali, che saranno eseguite/a all’interno del Raggruppamento/Consorzio/GEIE;

Per i Consorzi ordinari già costituiti

11. dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, contenente le parti del servizio, le categorie di lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite all'interno del Consorzio.

Per le Aggregazione di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

12. dichiarazione contenente l'indicazione delle imprese per le quali la rete concorre;
13. dichiarazione contenente le parti del servizio, le categorie di lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite/a all'interno dell'Aggregazione.

Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

14. dichiarazione contenente le parti del servizio le categorie di lavori nonché le relative percentuali, che saranno eseguite all'interno dell'Aggregazione.

Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:

15. [In caso di Raggruppamento temporaneo costituito] dichiarazione contenente le parti del servizio le categorie di lavori nonché le relative percentuali, che saranno eseguite all'interno dell'Aggregazione.
16. [In caso di Raggruppamento temporaneo costituendo] dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di Raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio le categorie di lavori nonché le relative percentuali, che saranno eseguite all'interno dell'Aggregazione.

La domanda e le eventuali dichiarazioni integrative sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito/constituendo o GEIE costituendo, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE e da tutti gli operatori economici partecipanti al GEIE;
- nel caso di Consorzio ordinario costituendo, da tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio e tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di Aggregazione di retisti, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

La domanda di partecipazione e le eventuali dichiarazioni integrative sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è possibile inserire nella piattaforma la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno dell'Allegato A "Domanda di partecipazione e dichiarazione unica" e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per gli operatori economici esteri il pagamento del tributo può essere effettuato con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito/costituendo nonché Consorzio ordinario, dalla mandataria;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio;
- nel caso di Aggregazione di rete, dall'organo comune/mandataria.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (nelle parti evidenziate in azzurro, se pertinenti) di cui allo schema allegato, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, ivi incluse le informazioni relative al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità (con indicazione delle relative categorie).

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5 ("Requisiti generali") e 6 ("Requisiti speciali e mezzi di prova") e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito/costituendo o GEIE costituendo, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE e da tutti gli operatori economici partecipanti al GEIE;
- nel caso di Consorzio ordinario costituendo, da tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio e tutti gli operatori economici partecipanti al Consorzio;
- nel caso di Aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

Rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese dal concorrente (nonché dall'eventuale ausiliaria) anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le

dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese per entrambi suddetti soci.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, è tenuto dichiara, inoltre, nell'Allegato A "Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica", ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta a sistema inoltre una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Così come precisato al precedente paragrafo 7, per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, senza che sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è obbligatorio il ricorso all'avvalimento.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) attestazione di qualificazione SOA dell'impresa ausiliaria per le prestazioni attinenti alla componente lavori;
- 3) la dichiarazione di avvalimento, redatta utilizzando l'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, con la quale l'ausiliaria:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria), o copia autenticata digitalmente, nelle modalità di cui all'art. 25 del D.lgs 82/2005, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di

avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'allegato n.1 "Domanda di partecipazione" le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare a sistema la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 14.1.

Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) o c) del Codice:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio.

Per le Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

Per le Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

Per le Aggregazione di retisti: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:

- in caso di Raggruppamento temporaneo costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:

- copia del contratto di rete.

Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio/GEIE devono espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo/Consorzio/GEIE al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, all'interno dell'area "Risposta tecnica" della RDO on line.

L'offerta è firmata secondo le modalità di seguito previste e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) (a pena di esclusione) Relazione tecnica contenente con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1 ("Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"), l'indicazione dei seguenti elementi:
 1. CRITERIO 1 - CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLA PROPOSTA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE
 - Sub-criterio 1.1 - Piano di manutenzione
 - Sub-criterio 1.2 - Modello organizzativo del servizio
 - Sub-criterio 1.3 - Modello organizzativo del personale operativo
 - Sub-criterio 1.4 - Proposte di implementazione dei registri di controllo delle attività di conduzione e manutenzione oggetto del presente appalto (cfr. Capitolato 11).
 - Sub-criterio 1.5 - Proposte di implementazione delle attività tecnico/amministrative e degli schemi di flusso operativi per la gestione degli interventi (cfr. Capitolato 9 e 10).
 2. CRITERIO 2 - EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE SENZA ALCUN ONERE AGGIUNTIVO PER LA STAZIONE APPALTANTE, RELATIVE AL PIANO DI MANUTENZIONE
 - Sub-criterio 2.1 - Migliorie ed ulteriori operazioni/attività periodiche di manutenzione ordinaria rispetto ai piani di manutenzione proposti – impianti elettrici
 - Sub-criterio 2.2 - Migliorie ed ulteriori operazioni/attività periodiche di manutenzione ordinaria rispetto ai piani di manutenzione proposti – impianti idrici e termici (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione)

3. CRITERIO 3 - SISTEMI INFORMATIZZATI PER LA RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE E LO SVOLGIMENTO E CONTROLLO DEI SERVIZI MANUTENTIVI
4. CRITERIO 4 - CARATTERISTICHE AMBIENTALI E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA PROPOSTA DI MANUTENZIONE

Sub-criterio 4.1 - Proposte di miglioramento delle azioni di contenimento dei consumi e dell'efficienza energetica.

Sub-criterio 4.2 - Definizione di opportuni indicatori che permettano di monitorare e misurare costantemente l'efficienza degli impianti tecnologici.

5. CRITERIO 5 -CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLA SQUADRA DI LAVORO PROPOSTA

Sub-criterio 5.1 - EGE

Sub-criterio 5.2. - Esperienza del responsabile del contratto.

6. CRITERIO 6 - METODOLOGIE DI CONTROLLO
7. CRITERIO 7 GESTIONE DELL'INIZIO ATTIVITA'
8. CERTIFICAZIONI

Copia delle eventuali certificazioni possedute, in corso di validità:

- Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 oppure registrazione EMAS;
- Certificazione UNI EN ISO 45001:2018;
- Certificazione SA 8000:2014;
- Certificazione UNI EN ISO 50001:2018;
- Certificazione UNI ISO 37001:2016;
- Certificazione UNI ISO 20400:2017.

Il concorrente deve garantire la validità delle certificazioni alla data fissata per la presentazione delle offerte, nonché al momento dell'aggiudicazione disposta in suo favore.

La Relazione tecnica deve, pertanto, essere costituita dalla descrizione completa e dettagliata degli elementi oggetto di valutazione riportati al paragrafo 19.1 ("Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"), strutturata seguendo l'ordine dei criteri di valutazione. Dovrà, pertanto, consentire alla commissione giudicatrice di individuare chiaramente i contenuti dell'offerta tecnica in termini di qualità e di rispondenza a quanto richiesto al paragrafo 19.1 ("Criteri di valutazione dell'offerta tecnica").

La Relazione tecnica deve essere composta da un massimo di 30 facciate (pagina formato A4 scritta con carattere minimo "arial 10", interlinea singola, spaziatura normale), dovrà descrivere dettagliatamente tutto quanto concorre a qualificare l'offerta e dovrà contenere almeno gli elementi sopra indicati.

Dovrà, altresì, essere prodotta attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (*ad esempio pag. 1 di 30*).

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti.

Nel computo delle pagine non rientrano la copertina e l'indice, gli eventuali allegati alla relazione tecnica, quali, a titolo esemplificativo, gli allegati grafici, schede tecniche e le certificazioni dei prodotti proposti, le copie delle certificazioni aziendali richieste, il CV del Responsabile tecnico.

In aggiunta al suddetto numero di facciate massimo, potranno essere allegate al documento schede di manutenzione per ciascun componente edilizio, impiantistico, ecc., fino ad un massimo di 30 facciate in formato A4, senza limitazioni al tipo di carattere ed ai margini. Le schede ammesse sono quelle contenenti le operazioni proposte (in aggiunta a quelle previste in Capitolato Speciale d'Appalto) e la relativa periodicità.

È ammessa la presentazione di eventuali ulteriori elaborati di dimensioni superiori ad A4, nel numero massimo di 3 e nel formato massimo A1, unicamente per riportare cronoprogrammi, diagrammi esplicativi e simili, che per la loro dimensione non possano essere inseriti nel formato A4, stampati su una sola faccia.

- b) Progetto di assorbimento, sottoscritto digitalmente, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al successivo paragrafo 27 ("Clausola sociale e altri condizioni particolari di esecuzione"), con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguenza che il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto;
- c) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica (con esclusione dei documenti per i quali non viene richiesta la sottoscrizione) è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio/GEIE;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nell'offerta tecnica non vanno riportate, pena l'esclusione dalla procedura di gara, quotazioni economiche attinenti all'oggetto della presente procedura di gara o altre indicazioni economiche atte a consentire di ricavare l'offerta economica.

L'offerta tecnica formerà parte integrante del contratto che verrà sottoscritto con l'aggiudicatario.

Le migliorie proposte contenute nell'Offerta tecnica, qualora valutate positivamente e accettate dalla Stazione Appaltante nonché le metodologie descritte, assumeranno rilevanza di obbligo contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario e la mancata esecuzione costituirà, comunque, grave inadempimento contrattuale, con conseguenze che rilevano ai fini della prosecuzione del contratto, ivi inclusa l'eventuale risoluzione contrattuale.

L'operatore economico dovrà essere nella condizione e nelle possibilità di eseguirle, in modo conforme, integrabile e congruo con il capitolato a base di gara e con le relative normative vigenti.

Tali migliorie non comportano e non possono comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento, a carico della stazione appaltante. Pertanto, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta invariabile rispetto all'offerta tecnica.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma, all'interno dell'area "Risposta economica" della RDO on line.

L'offerta economica, redatta utilizzando l'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, e firmata secondo le modalità di seguito indicate, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) Ribasso unico % offerto, fino alla terza cifra decimale, valevole:

- 1) sul corrispettivo complessivo, posto a base di gara, pari a € 3.738.898,21+IVA, per gli interventi a canone di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 3;
- 2) sui prezzi unitari contenuti nei tariffari e prezzari posti a base di gara, di cui all'art.5 delle specifiche al capitolato speciale d'appalto, per la contabilizzazione degli interventi a richiesta di cui alle lett. b) e c) del paragrafo 3, e comunque fino alla concorrenza dei rispettivi importi massimi di spesa raggiungibili, non impegnativi e vincolanti per la Stazione Appaltante, sulla maggiorazione del 26,5% per spese generali, uso attrezzi ed utili dell'impresa per eventuali opere in economia, nonché su materiali ed eventuali nuovi prezzi.
- 3) sul corrispettivo complessivo, posto a base di gara, pari a € 21.000,00+IVA, per gli interventi di cui alla lettera d) del paragrafo 3.

I valori che presentano un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra indicato verranno troncati alla terza cifra decimale.

A seguito dell'inserimento del ribasso unico% sul modulo di offerta, verranno calcolati automaticamente gli importi forfettari netti relativi ai punti 1), 3).

In ciascuna operazione di calcolo verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

Tutti i valori offerti dovranno intendersi al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza.

Non è ammessa, a pena di esclusione, l'indicazione di un valore negativo, pari o superiore al 100%.

Non sono ammessi, altresì, valori superiori ai corrispettivi base indicati al precedente paragrafo 3.

- b)** stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, fino alla seconda cifra decimale.
- c)** stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, fino alla seconda cifra decimale.

Si precisa che i costi di cui alle precedenti lettere b) e c) non rappresentano per la Stazione appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

La mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in sede di offerta, comporta l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

Il ribasso percentuale offerto si intende formulato dal concorrente, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti per costi di personale, di materiali in genere, di attrezzature, per spese generali e utili e per qualsiasi altra causa connessa all'esecuzione e gestione del contratto.

Il concorrente con la sottoscrizione dell'offerta dichiara di ritenere convenienti i tariffari e i prezzari di riferimento nonché i corrispettivi forfettari posti a base della gara e tali da consentire il ribasso offerto.

L'offerta formulata dovrà essere comprensiva di qualsiasi altro servizio indicato nel presente documento, negli altri documenti di gara nonché nell'offerta tecnica inserita nell'area "Risposta tecnica" della RDO on line. Nessun ulteriore costo aggiuntivo potrà pertanto essere richiesto alla Stazione appaltante (comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio) in quanto il prezzo di aggiudicazione includerà ogni costo.

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio/GEIE;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Oltre a quanto sopra previsto si richiede altresì di ribadire a video il ribasso % offerto ed indicato nel modulo di offerta economica.

In caso di discordanza tra il valore indicato a video e quello risultante dal Modulo offerta economica prevale il valore indicato nel Modulo offerta economica.

17. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE

Una volta allegata la documentazione richiesta ai precedenti paragrafi 14 ("Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa"), 15 ("Offerta tecnica"), 16 ("Offerta economica"), è necessario inviare la risposta alla RDO on line, seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta nonché di invio della risposta alla RDO on line rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto, non sono accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla RDO on line non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancata invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte (anche al fine di ricevere adeguato supporto da parte del Servizio Assistenza Fornitori).

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
- b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

I dati non trasmessi e cancellati non sono visibili alla Stazione appaltante e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che deve essere in stato “Pubblicata” al fine di essere presentata alla Stazione appaltante;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.

Con la trasmissione della risposta il concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

18. MODIFICHE ALLA PROCEDURA

La Stazione appaltante si riserva la facoltà:

- a) di apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) di modificare i parametri della RDO on line.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche al soggetto che ha effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà una comunicazione (via e-mail) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto abilitato al Portale fornitori prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima del termine fissato per la presentazione delle offerte e, comunque, l'invio della risposta, deve considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate dalla Stazione appaltante.

In caso di modifiche nelle aree di risposta della RDO on line il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della stessa.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte dalla Stazione appaltante.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (PT)	70
Offerta economica (PE)	30
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLA PROPOSTA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE	35	1.1	Piano di manutenzione Saranno considerate la completezza e la sostenibilità del Piano, nonché l'efficacia e la concretezza delle soluzioni proposte in grado di garantire un miglioramento continuo della qualità di gestione, delle prestazioni energetiche, nonché una riduzione delle inefficienze e dei costi da esse determinate, l'incremento dei livelli di sicurezza, l'aumento dell'affidabilità degli impianti, il miglioramento delle prestazioni degli impianti. In particolare, dovranno essere evidenziati <ul style="list-style-type: none"> - la struttura organizzativa; - le principali interfacce o referenti; - la dislocazione in termini quantitativi e qualitativi delle risorse che verranno utilizzate; - la struttura logistica prevista; - i criteri e la metodologia di verifica e controllo delle attività; - le politiche e gli interventi di manutenzione che intende applicare; - la pianificazione degli interventi manutentivi - le modalità di revisione e miglioramento annuale del Piano stesso. 	<u>15</u>		

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
			<p>1.2 Modello organizzativo del servizio</p> <p>Verranno considerate e valutate le soluzioni e proposte organizzative in termini di efficacia (flessibilità della soluzione anche per fronteggiare imprevisti e urgenze) ed efficienza (minimizzazione degli impatti operativi sulla stazione appaltante), oltre che la concretezza, esaustività e contestualizzazione rispetto alle attività oggetto di affidamento della struttura organizzativa e funzionale messa a disposizione per l'espletamento.</p> <p>Saranno apprezzate soluzioni di logistica corta, disponibilità di mezzi di trasporto propri messi a disposizione del personale, struttura delle squadre operative, organizzazione delle reperibilità del personale, catena di approvvigionamento materiali e componenti di impianti, contratti attivi con fornitori di servizi specializzati etc</p>	<u>10</u>		
			<p>1.3 Modello organizzativo del personale operativo</p> <p>Verranno valutate le modalità con cui il concorrente intende gestire operativamente i servizi in termini di impiego del personale, in funzione del piano di manutenzione, a seguito della ricezione delle singole richieste di interventi e in presenza di eventi urgenti, imprevisti, imprevedibili e non programmabili.</p> <p>Verranno valutate le metodologie adottate per la rotazione del personale anche in relazione ad eventi imprevisti ed imprevedibili</p>	<u>5</u>		
			<p>1.4 Proposte di implementazione dei registri di controllo delle attività di conduzione e manutenzione oggetto del presente appalto (cfr. Capitolato 11).</p> <p>Si darà particolare rilievo alla concretezza, realizzabilità delle proposte di implementazione e integrazione dei Registri di Controllo posti a base di gara, migliorandone le frequenze e le attività specifiche, a vantaggio dell'efficacia manutentiva del servizio, nonché della massima efficienza tecnica, operativa e sicurezza durante lo svolgimento delle manifestazioni</p>	<u>3</u>		
			<p>1.5 Proposte di implementazione delle attività tecnico/amministrative e degli schemi di flusso operativi per la gestione degli interventi (cfr. Capitolato 9 e 10).</p> <p>Si darà particolare rilievo alla specificità dei servizi di supporto proposti per le attività tecnico amministrative, nonché all'efficacia dell'informatizzazione degli schemi di flusso operativi, intesi come valido ed efficace strumento di gestione degli interventi, con lo</p>	<u>2</u>		

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
				scopo di identificare la sequenza di attività e le modalità di gestione dei processi ed i compiti/responsabilità dei vari attori coinvolti.			
2	EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE SENZA ALCUN ONERE AGGIUNTIVO PER LA STAZIONE APPALTANTE, RELATIVE AL PIANO DI MANUTENZIONE	10	2.1	Migliorie ed ulteriori operazioni/attività periodiche di manutenzione ordinaria rispetto ai piani di manutenzione proposti – impianti elettrici Saranno apprezzate proposte che prevedano l'aumento della frequenza delle manutenzioni periodiche agli impianti elettrici, l'aumento della frequenza della sostituzione di materiali di usura, la qualità dei materiali di ricambio utilizzati, strategie ed organizzazione proposta al fine di evitare interferenze tra la manutenzione degli impianti e lo svolgimento delle attività delle sedi, inserimento di strumenti e metodi di manutenzione predittiva per l'implementazione ed il miglioramento dei piani di manutenzione, etc..	<u>5</u>		
			2.2	Migliorie ed ulteriori operazioni/attività periodiche di manutenzione ordinaria rispetto ai piani di manutenzione proposti – impianti idrici e termici (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione) Saranno apprezzate proposte che prevedano l'aumento della frequenza delle manutenzioni periodiche agli impianti, l'aumento della frequenza della sostituzione di materiali di usura, la qualità dei materiali di ricambio utilizzati, strategie ed organizzazione proposta al fine di evitare interferenze tra la manutenzione degli impianti e lo svolgimento delle attività delle sedi, inserimento di strumenti e metodi di manutenzione predittiva per l'implementazione ed il miglioramento dei piani di manutenzione, etc..	<u>5</u>		
3	SISTEMI INFORMATIZZATI PER LA RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE E LO SVOLGIMENTO E CONTROLLO DEI SERVIZI MANUTENTIVI Eventuale impegno all'utilizzo - con inserimento dei dati forniti, ed implementazione con nuove funzionalità come ad esempio anagrafica componenti, aggiornamento planimetrie e schemi gestione tecnico-economica della commessa, senza onere aggiuntivi per la stazione appaltante per tutta la durata del contratto - del software attualmente in uso (FLOORA) per la gestione delle richieste di intervento, la segnalazione di anomalie, la programmazione degli interventi manutentivi ordinari e la produzione di reportistica degli interventi	5					<u>5</u>

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
	<p>eseguiti, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante per tutta la durata del contratto.</p> <p>L'implementazione dei nuovi piani di manutenzione e la messa in servizio del nuovo software dovrà avvenire entro 20 giorni dalla consegna delle opere (migliorabile riducibile, in offerta).</p>						
4	CARATTERISTICHE AMBIENTALI E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA PROPOSTA DI MANUTENZIONE	5	4.1	<p>Proposte di miglioramento delle azioni di contenimento dei consumi e dell'efficienza energetica.</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere i metodi di valutazione dell'efficienza ambientale e le proposte di interventi a breve e a medio/lungo termine per la riduzione dell'impatto ambientale con particolare riferimento al risparmio energetico e alla diminuzione dei consumi di materie prime, dettagliando la consistenza delle proposte in termini di miglioria gratuita offerta nell'ambito della conduzione del servizio.</p> <p>Si darà particolare rilievo alla concretezza, realizzabilità ed efficacia dei metodi e delle proposte di risparmio energetico maggiormente impattanti in relazione principalmente a: caratteristiche dei locali e loro destinazione d'uso; vetustà e grado di efficienza dell'impiantistica a servizio dei vari ambienti e aree esterne alla struttura</p>	3		
			4.2	<p>Definizione di opportuni indicatori che permettano di monitorare e misurare costantemente l'efficienza degli impianti tecnologici.</p> <p>Verrà valutata l'efficacia di opportuni indicatori di efficienza energetica per il monitoraggio ed il benchmarking energetico degli impianti tecnologici presenti all'interno della struttura oggetto dell'appalto.</p>	2		
5	CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLA SQUADRA DI LAVORO PROPOSTA	5	5.1	<p>EGE</p> <p>Presenza all'interno della struttura organizzativa di un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) Il concorrente dovrà produrre Copia della Certificazione EGE UNI CEI 11339:2009</p>			2
			5.2	<p>Esperienza del responsabile del contratto.</p> <p>Verrà valutato il curriculum vitae del tecnico proposto come Responsabile della Commessa, prendendo in considerazione l'esperienza maturata nell'arco della vita professionale con esclusivo riferimento a commesse analoghe (manutenzione e conduzione di impianti tecnologici) e per le quali il Responsabile della Commessa abbia svolto mansioni equivalenti a quelle della figura</p>			<p><u>Oltre 15 anni</u> punti 3</p> <p><u>oltre 10 e fino a 15 anni</u> punti 2</p> <p><u>oltre 5 e fino a 10 anni</u> punti 1</p>

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
				per la quale si propone L'esperienza pregressa dovrà essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte			
6	METODOLOGIE DI CONTROLLO Il concorrente dovrà descrivere le misure e il sistema che intende adottare ai fini del controllo interno per il rispetto della qualità e dei livelli di servizio contrattuali. Sarà valutata la concretezza, l'affidabilità e l'incisività delle misure e dei sistemi proposti in termini di: - struttura organizzativa e figure preposte alle valutazioni e ai controlli; - procedure con cui l'offerente monitora e verifica i livelli di servizio; - procedure ed azioni che si intende implementare per ripristinare eventuali insufficienze prestazionali a seguito di controlli negativi.	2			2		
7	GESTIONE DELL'INIZIO ATTIVITA' Verranno valutate l'organizzazione, le procedure e gli strumenti che l'offerente intende utilizzare per gestire i sopralluoghi iniziali e recepire le esigenze della stazione appaltante, nel rispetto degli elaborati tecnico-contabili forniti dall'Ufficio tecnico.	2			2		
8	CERTIFICAZIONI	6	8.1	Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 - Sistemi di gestione ambientale o registrazione EMAS in corso di validità, idonea e pertinente all'oggetto dell'appalto			1
			8.2	Certificazione UNI EN ISO 45001:2018 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro -, in corso di validità, idonea e pertinente all'oggetto dell'appalto			1
			8.3	Certificazione SA 8000: 2014 - Responsabilità Sociale d'Impresa in corso di validità, idonea e pertinente all'oggetto dell'appalto			1
			8.4	Certificazione UNI EN ISO 50001: 2018 - Sistemi di gestione dell'energia - in corso di validità, idonea e pertinente all'oggetto dell'appalto			1
			8.5	Certificazione UNI ISO 37001:2016 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione -, in corso di validità, idonea e pertinente all'oggetto dell'appalto			1
			8.6	Certificazione UNI ISO 20400:2017 - Processo di approvvigionamento sostenibile - in corso di validità, idonea e pertinente all'oggetto dell'appalto			1
	TOTALE	70			54	0	16

Ogni criterio o, laddove previsto, subcriterio, rappresenta un elemento distinto di valutazione.

Le migliori tecnico-economiche proposte dall'operatore economico concorrente diverranno obblighi contrattuali per la stessa Impresa aggiudicataria

L'impresa che nel corso dell'esecuzione del contratto non realizza le migliori tecnico-economiche indicate in fase di gara sarà considerata gravemente inadempiente, con l'effetto che tale inadempienza rileverà anche ai fini della prosecuzione dell'appalto; in particolare, in tal caso il contratto potrà essere risolto unilateralmente, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante su richiesta del Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero ed uno, sulla base del metodo del confronto a coppie.

In tal caso il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

Al concorrente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e alle altre un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto. I coefficienti definitivi si ottengono come media dei coefficienti di ciascun commissario. Nel caso in cui, con la media effettuata, nessun concorrente abbia ottenuto il valore unitario, verrà effettuata la riparametrazione, che consiste nell'assegnare il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto ed ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, la valutazione di ogni elemento qualitativo verrà effettuata mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala indicata nella tabella che segue:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
<p>Eccellente</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	1
<p>Ottimo</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	0,90
<p>Molto Buono</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo più che adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	0,80
<p>Buono</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste.</p>	0,70
<p>Discreto</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste.</p>	0,60

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
<p>Sufficiente</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.</p>	0,50
<p>Parzialmente adeguato</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.</p>	0,40
<p>Insufficiente</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.</p>	0,20
<p>Non valutabile</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.</p>	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, verrà effettuata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Si procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

In presenza di una sola offerta verrà considerato come coefficiente definitivo la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari senza effettuare alcuna riparametrizzazione (non trova pertanto applicazione il precedente comma).

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare identificato dalla colonna “T”** della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto, oppure con assegnazione predeterminata in forma tabellare esplicita.

Si segnala che, nel caso di partecipazione in raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario/Geie/Aggregazione di Imprese di Rete:

- il punteggio previsto per il possesso delle certificazioni (di cui agli elementi di valutazione nn. 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6) sarà attribuito in misura proporzionale (ad. esempio in caso di raggruppamento temporaneo con tre operatori e un solo certificato, sarà attribuito il punteggio stabilito nella misura di un terzo).

Nel caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del codice il punteggio previsto per il possesso delle certificazioni (di cui agli elementi di valutazione nn.8 1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6) sarà attribuito nel caso in cui la certificazione risulti posseduta:

- dal consorzio, nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del codice;
- dal consorzio o da una delle imprese consorziate indicate ai fini della partecipazione, nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del codice.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

C_i =

- per $R_i \leq R_{soglia} = (X * R_i / R_{soglia})$
- per $R_i > R_{soglia} = [X + (1,00 - X) * ((R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia}))]$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- R_{soglia} = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti;
- X = 0,85;
- R_{max} = valore dell'offerta più conveniente.

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} * P_x$$

dove

- **P_i** = punteggio del concorrente i-esimo;
- **n** = numero totale dei criteri di valutazione (sopra elencati);
- **C_{xi}** = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo;
- **P_x** = punteggio criterio X;

- Σ = sommatoria;
- X = criterio di valutazione

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Il valore di P_i sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La valutazione della documentazione amministrativa verrà effettuata da un Seggio di gara.

Il RPA ha facoltà di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le risposte sono acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal portale stesso in modo segreto.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche,

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

Le sedute pubbliche si svolgeranno utilizzando la piattaforma Microsoft TEAMS.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La partecipazione alle sedute pubbliche di gara sarà subordinata all'invio, con almeno un giorno lavorativo di preavviso rispetto alla data della seduta, di una richiesta a ciò diretta, tramite il Portale fornitori (Area "Messaggi"), unitamente ad un atto di delega debitamente firmato e alla copia di un documento di identità della persona delegata.

Ai soggetti che avranno fatto richiesta di partecipazione, verranno comunicate tramite Portale le modalità di collegamento Teams da attivare per poter partecipare alle sedute pubbliche.

La Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo la valutazione della documentazione amministrativa.

In relazione a quanto sopra si precisa che, AL SOLO FINE di consentire al sistema di attivare la fase di aperture delle "offerte tecniche" ed "economiche", sarà necessario procedere all'apertura e al congelamento dell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, senza che questo possa costituire presupposto di verifica/lettura della documentazione nella stessa contenuta.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La commissione giudicatrice procede all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21 ("Svolgimento delle operazioni di gara"):

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, nella successiva seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19 ("Criterio di aggiudicazione") e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta della stazione appaltante. La richiesta è effettuata utilizzando la Piattaforma secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione giudicatrice procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante la messaggistica della RDO on line.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21 ("Svolgimento delle operazioni di gara") i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, la commissione giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RPA, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al RPA i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Il RPA provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13 (“Soccorso istruttorio”);
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Fermo quanto sopra, la Stazione Appaltante si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli, a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a tre, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6, il RPA, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RPA richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RPA esamina le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RPA esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RPA formula proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il RPA procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione la Stazione appaltante procede, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Per i requisiti generali e per quelli di idoneità, tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 nonché attraverso l'utilizzo dei seguenti sistemi: DURC on line, Banca Nazionale Unica Antimafia.

Esclusivamente per la verifica dell'ottemperanza alla Legge 68/99 si procederà con la richiesta, inviata via PEC, all'ufficio competente.

La comprova del requisito di cui al precedente art. 6.4 lett.b) è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante acquisizione dell'attestazione SOA attraverso il sistema AVCpass.

Per gli altri requisiti si procederà a richiedere direttamente al concorrente di produrre, attraverso la messaggistica della RDO on line, i documenti a comprova.

Scaduto il termine assegnato, la Stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

La Stazione appaltante si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Stazione appaltante, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, la seguente documentazione:

1) entro 5 giorni solari e continuativi:

- a) dichiarazione, resa, utilizzando l'Allegato B al presente Disciplinare, e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente l'indicazione, per ciascun dei soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs.159/2011, dei familiari conviventi maggiori di età (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria).

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio, l'Allegato B dovrà essere presentato:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo, da tutte le imprese che fanno parte del Raggruppamento;
- in caso di Consorzio ordinario, dal Consorzio (se costituito) e da tutte le imprese che fanno parte del Consorzio;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), del Codice, dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici

2) entro 10 giorni solari e continuativi:

- a) documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale, dichiarati del DGUE, elencata ai precedenti paragrafi 6.2 ("Requisiti di capacità economico e finanziaria") e 6.3 ("Requisiti di capacità tecnica e professionale").
- b) (Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi e lavori che ciascuna impresa svolgerà. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve, altresì, espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;

Si precisa che, se i requisiti posseduti sono superiori ai requisiti indicati al precedente paragrafi 6.2 ("Requisiti di capacità economico e finanziaria") e 6.3 ("Requisiti di capacità tecnica e professionale"), è sufficiente comprovare il possesso dei requisiti minimi richiesti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero, in caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Si fa presente che potrà essere richiesto all'aggiudicatario di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto semplificazioni.

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La Stazione appaltante in ogni caso procederà alla segnalazione di tale fattispecie alle competenti Autorità.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico con versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K IBAN IT79K0100503309000000009000 (in tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente dicitura: “Rimborso spese pubblicazione per gara servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili, inclusi lavori manutentivi straordinari, del complesso sportivo dello Stadio Olimpico di Roma. R.A. 131/22/PA”).

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a **€ 3.557,14**. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a far pervenire, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, la seguente documentazione:

1. Garanzia definitiva da calcolare nella misura del 10% del valore del contratto.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Vale quanto previsto al precedente paragrafo 9 (“Garanzia provvisoria”).

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve essere presentata in modalità telematica nelle stesse modalità previste per la presentazione della Garanzia provvisoria ed essere accompagnata dalla documentazione attestante i poteri di firma del Fideiussore analogamente a quanto richiesto per la Garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva dovrà essere presentata:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;
 - in caso Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48 comma 5 del Codice;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), del Codice, dal Consorzio stesso;
2. Idonea copertura assicurativa per le seguenti garanzie attinenti allo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del contratto:
- 2.1. polizza assicurativa C.A.R. (Constructor's All Risks), ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, conforme per ragioni di uniformità e di continuità, allo Schema Tipo di polizza 2.3 approvato con D.M. 12 marzo 2004, n.123, ancorché non vigente, che copra la Stazione Appaltante:
- (sezione A "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione"), dai danni materiali e diretti eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, per un massimale assicurativo richiesto pari all'importo del contratto medesimo;
 - (sezione B "Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere"- RCT), dai danni, derivanti e/o connessi, causati a persone o beni, tanto del

Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per un massimale pari a € 1.500.000,00 unico per sinistro che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti, e deve prevedere specificatamente che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Sport e salute autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante stessa purché autorizzati all'accesso al cantiere.

Inoltre, la polizza deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'operatore economico aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione Appaltante, sia dell'operatore economico aggiudicatario, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'operatore economico aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni miste di servizi e lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, riportare la sottoscrizione attestante i poteri del firmatario e deve essere prodotta nelle stesse modalità previste per la garanzia definitiva.

- 2.2.** polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà durante l'esecuzione dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di 1.500.000,00 per persona infortunata.

In alternativa alla garanzia "RCT sezione B" della polizza CAR, e alla polizza RCO contratte specificatamente per l'appalto in questione, l'operatore economico

aggiudicatario può dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi ed operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), stipulata dall'azienda per la sua globale attività, di cui risulti già provvisto. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla polizza stessa, da cui risulti la copertura anche per le prestazioni oggetto della presente procedura, conforme alle condizioni nonché ai limiti sopra riportati, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio.

Le polizze assicurative sopra indicate dovranno essere stipulate con Compagnia/e di assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Posto che per tutta la durata del contratto (comprese le eventuali proroghe) l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto sopra indicato, la stessa dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa affidataria anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Le Coperture assicurative di cui sopra dovranno essere presentate:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;
 - in caso Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48 comma 5 del Codice;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), del Codice, dal Consorzio stesso.
3. Gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della presente procedura d'appalto di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti dovranno:

- riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione - inequivocabile - di tale data;

- avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Stazione appaltante).
4. (solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di gara) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, contenente la comunicazione della composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, dell'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché dell'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187. In caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro.

Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata

La stipulazione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs.159 del 2011, fatto salvo quanto previsto dall'art.3 del Decreto Semplificazioni, dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs.159 del 2011..

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione de contratto.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni di cui trattasi, alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento denominato "Elenco del personale".

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

Come stabilito all'articolo 3.2 delle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociale", e dalla più recente giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, sez. III, n. 3471/2018; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 726/2019), l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).

La clausola sociale non comporta altresì l'obbligo di utilizzare il medesimo personale dipendente dal precedente gestore esattamente nello stesso servizio svolto in precedenza in quanto un siffatto obbligo risulterebbe eccessivamente gravoso per l'organizzazione di impresa, dal momento che limita irragionevolmente la riallocazione del fattore lavoro senza un corrispondente beneficio effettivo per i lavoratori (Cons. St., comm. spec., 21 novembre 2018, n. 2703; T.A.R. Piemonte, I, 18 marzo 2019, n. 293).

Il concorrente all'atto della presentazione dell'offerta tecnica dovrà presentare, con le modalità indicate al precedente **paragrafo 15**, il Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguente esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara in ossequio a quanto stabilito dal combinato disposto dei paragrafi 3.5 e 5.1 delle Linee Guida Anac n. 13 del 13.2.2019. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si rimanda alle Linee Guida Anac n. 13 del 13.2.2019.

28. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice Etico di questa Stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

L'accesso è esercitato mediante presentazione di istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente:

- la dimostrazione dell'identità del richiedente (mediante carta identità o altro documento equipollente);
- eventualmente, la dimostrazione dei poteri di rappresentanza del richiedente;
- l'indicazione precisa dei documenti ai quali si intende accedere;
- le ragioni motivate per le quali viene richiesto l'accesso dovendo il richiedente dimostrare che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'istanza di accesso dovrà essere trasmessa utilizzando la messaggistica della RDO on line.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Le informazioni sul trattamento dei dati sono riportate nell'apposita sezione del Portale fornitori.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Avv. Vito Cozzoli

